




TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE DISTACCATA DI RHO

RG N 1298/09

Il Giudice

- a scioglimento della riserva che precede.
- esaminati gli atti ed i documenti di causa.
- viste le istanze formulate dai procuratori delle parti, con particolare riferimento alla richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della delibera impugnata, si osserva quanto segue
- Rilevato che
- gli attori, **[REDACTED]** e **[REDACTED]**, con ricorso ex art 1137 c.c. e pedissequo decreto, ritualmente notificati, impugnavano la delibera emessa in data 17 marzo 2009 dall'assemblea del convenuto condominio, **[REDACTED]**, **[REDACTED]**, corrente in Lainate, **[REDACTED]** sostenendo a fondamento dell'impugnativa i seguenti motivi
- 1) inesistenza della delibera per mancata sottoscrizione del presidente,
- 2) invalidità della delibera per mancato rispetto del termine di convocazione ex art 66 Disp Att C.C.,
- 3) invalidità della delibera per mancata indicazione dei voti espressi dai presenti,
- 4) illegittimità e/o invalidità dell'approvazione del consuntivo, per inosservanza delle disposizioni regolamentari.



- 5) la illegittimità e/o invalidità dell'approvazione del preventivo, per mancata allegazione del relativo prospetto alla lettera di convocazione
- Pertanto, chiedevano, in via preliminare la sospensione dell'esecutività della delibera impugnata, nel merito, la declaratoria di nullità e/o inefficacia e/o inopponibilità della stessa agli attori nelle parti censurate
- Si costituiva ritualmente il Condominio, contestando quanto *ex adverso* assunto e richiesto, e ciò essenzialmente opponendo una diversa ricostruzione dei fatti, sostenendo viceversa l'assoluta validità della delibera impugnata. In particolare, rilevava sia il rispetto dei termini di convocazione a mente della disposizione codicistica di cui all'art. 66 disp. att. c.c., che la validità della delibera con riguardo agli altri motivi di doglianza, sottolineando l'unanimità delle decisioni e l'applicazione del regolamento e delle disposizioni di legge ai fini della ripartizione delle spese condominiali contestate

In punto di "fumus boni iuris" e "periculum in mora"

Gli attori, a sostegno della propria richiesta di sospensione, sotto il profilo del *fumus boni iuris*, rilevavano la fondatezza delle proprie domande, evidenziando

- a) di avere ricevuto la convocazione per l'assemblea del 17 marzo soltanto in data 12 marzo 2009 (Cfr. Doc. 1);
- b) quanto alle ulteriori doglianze, segnatamente in relazione all'approvazione del consuntivo, invocavano il dettato regolamentare, invero superato dalla imposizione a carico degli attori di somme dagli stessi non dovute (Cfr. fattura D'onofrio, n. 44/08), in relazione all'approvazione del preventivo, rilevavano come lo stesso avesse data successiva (20 marzo 2009) all'assemblea di cui si discute (17 marzo 2009), e quindi come il

Og



consesso condominiale non fosse stato messo nelle condizioni di conoscere le voci di spesa preventivate.

Nulla rilevavano, invero, sotto il profilo del *periculum in mora*.

Orbene, sebbene sotto il profilo del *fumus boni iuris*, le difese degli attori non appaiano manifestamente infondate, e ciò sulla scorta dei documenti allegati nonché in ragione della natura delle contestazioni del Condominio, sotto il profilo del *periculum in mora*.

Atto che non appare integrare gli estremi del pericolo di un pregiudizio grave (tale da legittimare l'interferenza).

Ed in effetti, chi scrive, che pienamente condivide l'orientamento di

rigorosa

sospensiva

condominali, non in senso assoluto, ma

del concetto di *motivi gravi*

interessi in gioco e

conseguenze

nel

potrebbe considerarsi presupposto dell'*in mora*

ai fini dell'accoglimento

dei motivi legittimando

la domanda

che viene

della preclusione

respinga, nonché

delle parti in ordine

Ciò, posto sulla scorta delle attuali emergenze processuali, valutati

comparativamente i contrapposti interessi portati dalle parti, è operato



04



to... che dal... specificamente... Condomin...
(par... 10... compassa... di...
spe...
l'insussistenza di grave motivi... ai fini della con...
...
della... della delibera maggiormente...
... vero... con... una... esecuzione della
stessa.

L'unico pregiudizio degli attori, infatti, appare essere quello di carattere patrimoniale, rappresentato dagli esborsi meglio indicati al punto 4) del ricorso introduttivo, un danno economico agevolmente ristorabile per equivalente

P. Q. M.


Rigetta la richiesta di sospensione dell'esecutività della delibera impugnata per insussistenza del *periculum in mora*.

Viste le ulteriori richieste formulate in atti dai procuratori delle parti, concede i termini di cui all'art 183 VI comma cod. proc. civ., 1), 2) 3), fissando per la discussione sull'ammissione dei mezzi di prova eventualmente articolati l'udienza del 23 febbraio 2010, ore 12.00

Si comunichi alle parti

Rho, 16 settembre 2009

Il Giudice Onorario
Dott.ssa Carmen Manuca



TRIBUNALE CIVILE DI RHO
SEGRETERIA
16/09/09

